

COMUNE DI SETTIMO VITTORE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Parere dell'organo di revisione su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

Il sottoscritto Marco Ricciardiello, nominato Revisore dei Conti del Comune di Settimo Vittone per il periodo 1/4/2021- 31/3/2024 con deliberazione n. 7 del Consiglio comunale in data 30/3/2021, ha ricevuto in data 14 luglio 2023, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/3/2023 è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/3/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del



permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta delibera sono allegati i documenti previsti dalla vigente normativa.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g) da cui emerge quanto segue:

- il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli

equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2023 si è provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio pari ad euro 318,08 a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 208/2023. Alla data attuale non risultano essere pervenute al servizio economico finanziario segnalazioni di ulteriori debiti fuori bilancio da parte dei responsabili dei servizi comunali;
- gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2023-2025 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
- la gestione di competenza (per gli esercizi 2023-2025) e di cassa (per l'esercizio 2023) relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 - a) un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 - b) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015;
 - c) il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli;
- in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione al nuovo equilibrio di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal dettato dell'articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di assestamento, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre;
- in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm;
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre



l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Il Revisore Unico procede, quindi, all'analisi delle variazioni di bilancio da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale, che si sostanziano nei seguenti importi:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2023	2024	2025	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	38.100,00	29.100,00	29.100,00	38.100,00
Tit. 3	Entrate Extratributarie	20.200,00	17.000,00	17.000,00	20.200,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE:	404.450,00	44.250,00	44.250,00	294.450,00
RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2023	2024	2025	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	56.450,00	44.250,00	44.250,00	36.250,00
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:		404.450,00	44.250,00	44.250,00	384.250,00
PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
		2023	2024	2025	Cassa
1	Aumento attivo	421.350,00	57.150,00	57.150,00	311.350,00
2	Diminuzione passivo	6.100,00	4.800,00	4.800,00	6.100,00
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>		427.450,00	61.950,00	61.950,00	317.450,00
3	Diminuzione attivo	16.900,00	12.900,00	12.900,00	16.900,00
4	Aumento passivo	410.550,00	49.050,00	49.050,00	390.350,00
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>		427.450,00	61.950,00	61.950,00	407.250,00
RIEPILOGO TOTALI					
		2023	2024	2025	
a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	7.479.231,49	2.739.400,00	2.183.400,00	
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	7.883.681,49	2.783.650,00	2.227.650,00	

Il tutto risulta meglio dettagliato negli allegati alla proposta di deliberazione esaminata.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che, con la variazione apportata, gli equilibri generali di bilancio sono assicurati sulla base delle risultanze riportate nell'apposito allegato alla proposta di deliberazione esaminata.

Il Revisore prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2023/2025;

esprime

parere favorevole

- sull'esaminata proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio;
- all'approvazione delle variazioni di bilancio esaminate.

Vercelli, 16 luglio 2023

